

ALLEGATO "B" AL N. 9.823 di RACCOLTA

Statuto dell' "Associazione Centro ELIS"

Art. 1 - Denominazione e obiettivi

1. Esiste in Roma l' "Associazione Centro ELIS", il cui acronimo significa Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 26 maggio 1965.

2. L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

3. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di: "Associazione Centro ELIS Ets".

4. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'arti-

	colo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione vo-	
	lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,	
	o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi	
	al fine di promuovere, gestire e incoraggiare iniziative edu-	
	cative e ricreative che concorrono all'elevazione culturale,	
	alla preparazione professionale dei giovani, all'aggiornamen-	
	to, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, nonché	
	al miglioramento della loro formazione professionale, spiri-	
	tuale e sociale.	
	2. In particolare svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5	
	D.Lgs. 117/2017;	
	b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi	
	della lettera g) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali (con esclusione della stampa di giornali quo-	
	tidiani), di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del-	
	la lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.	

117/2017;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

3. In particolare, l'Associazione persegue le suddette finalità e svolge le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

a) svolgere e sostenere attività culturali, artistiche, turistiche, sportive e di tempo libero per i giovani;

b) istituire centri e corsi per la formazione professionale dei giovani, per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, istruttori e animatori;

c) istituire strutture ricettive per l'ospitalità dei giovani, italiani e stranieri, anche con servizi per la loro formazione culturale e sociale;

d) conferire premi, borse di studio e sovvenzioni a giovani capaci e meritevoli, perché seguano corsi di preparazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale o comunque diretti a favorire la loro occupazione;

e) promuovere attività per i genitori che sviluppino l'esercizio della loro responsabilità educativa e la loro collabo-

razione con le iniziative dell'Associazione, dei centri sco-

lastici e delle altre agenzie educative;

f) realizzare iniziative di educazione permanente, privilegiando gli aspetti culturali, formativi e professionali che interessano la gioventù;

g) svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia;

h) organizzare corsi, incontri e convegni, attività di studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione;

i) collaborare per il raggiungimento delle sue finalità, anche sotto forma di partecipazione, alle attività degli enti e delle organizzazioni nazionali, estere e internazionali.

4. L'Associazione realizza le attività di interesse generale e statutarie, che non hanno alcun fine di lucro, sia nell'ambito nazionale sia in quello internazionale, con particolare riguardo alla Cooperazione allo sviluppo.

5. L'Associazione può inoltre:

a) svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

b) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e sue eventuali e successive modifiche e integrazioni. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere soci coloro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono al suo sviluppo con la loro collaborazione personale e con elargizioni volontarie.

2. L'ammissione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. I soci sono tenuti al versamento annuale della quota sociale e hanno il diritto di voto in Assemblea dal giorno successivo al versamento della quota stessa, purché iscritti da almeno tre mesi.

4. Il socio che non ha versato la quota sociale per due anni di seguito può essere escluso dall'Associazione, con delibe-

ra dell'Assemblea.

5. L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un socio nel caso in cui abbia svolto attività palesemente contraria alle finalità e alla buona fama dell'Associazione.

6. I soci hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta all'organo amministrativo che consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dal patrimonio iniziale dell'Associazione, risultante dall'atto costitutivo, e da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate.

2. L'Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione patrimoniale, dalle quote sociali annualmente deliberate dall'Assemblea, nonché da eventuali elargizioni, proventi, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche.

3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Assemblea

1. All'assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.

2. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli Associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea degli Associati delibera inoltre i provvedimenti di ammissione di nuovi soci, le deliberazioni di indirizzo strategico sul programma delle attività di interesse generale e statutarie e sulle questioni di carattere generale, nonché sulla determinazione della quota sociale.

4. Ciascun socio che non sia amministratore o revisore può rappresentare, con delega scritta nominale, sino a un massimo di altri tre soci.

5. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono riportati in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, nominato di volta in volta.

6. Gli Associati sono convocati in Assemblea dall'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata postale o a mano con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo risultante dal libro degli Associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

7. È ammessa la partecipazione all'Assemblea e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, in funzione ed in relazione ai mutamenti tecnologici relativi alla partecipazione

a distanza.

8. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea tra i soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, rieleggibili, sceglie nel proprio seno il Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga

a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

7. E' ammessa la partecipazione a Consiglio di Amministrazione e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, in funzione ed in relazione ai mutamenti tecnologici relativi alla partecipazione a distanza.

8. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta.

Art. 7 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari, e provvede agli atti necessari ed allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at-

tribuzioni, tranne quelle escluse dalla legge, ad uno o più

dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo composto

da alcuni dei suoi componenti.

3. Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione; può altresì conferire a terzi procure speciali per singoli affari anche all'estero, previa autorizzazione o, in caso di urgenza, salvo ratifica, del Consiglio medesimo.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - Rappresentanza legale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nel campo negoziale che giudiziale, ed adotta, in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

2. In caso di assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano o, in assenza o impedimento di questi, dal secondo Vicepresidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Il sostituto riferisce dei propri atti al Presidente ap-

pena possibile.

3. L'esercizio della firma da parte di un sostituto del Presidente attesta nei confronti di terzi l'assenza o l'impedimento.

Art. 9 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'assemblea degli Associati, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

6. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Al verificarsi delle condizioni di Legge deve essere nominato un revisore legale o una società di revisione. La funzione di revisione legale dei conti potrà alternativamente essere attribuita all'Organo di Controllo. In tale ipotesi tutti i componenti dell'Organo di Controllo, che in aggiunta alle funzioni di cui ai precedenti commi, eserciti anche la funzione di revisione legale, devono obbligatoriamente essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai

sensi del D. Lgs. 39/2010.

Art. 10 - Gratuità delle cariche

1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente consigliere di amministrazione sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo rimborso delle spese.

Art. 11 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario e dalla Relazione di Missione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando lo richiedono particolari esigenze il limite temporale può essere esteso a centottanta giorni, giustificando la dilazione nella relazione del Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti all'art. 13, secondo comma, del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

4. L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo Amministra-

tivo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge. Gli

Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 12 - Bilancio sociale

1. L'eventuale bilancio sociale, quando richiesto dalla legge, viene depositato e pubblicato presso gli organi o uffici competenti.

2. Il bilancio sociale è predisposto e approvato dall'organo amministrativo.

Art. 13 - Estinzione

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'Associazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

In Originale Firmato: Mercurio Paolo Dragonetti notaio